



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 391 DEL 26/05/2017

ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO" INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 351/2017 - CIG ZE91E50893.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 351 del 11/05/2017 ad oggetto: *“Procedura di affidamento del servizio di gestione della “Casa Rifugio” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 (previa gara informale). Determinazione a contrattare - CIG ZE91E50893”*;

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito nell'ambito dell' *“Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. Del 24 luglio 2014”*, per la scelta del nuovo affidatario si è ritenuto opportuno invitare alla procedura di gara, di cui alla predetta D.D. n. 351/2017, soggetti appositamente individuati mediante consultazione della *“Banca dati Terzo Settore”* presente sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna;

RILEVATO che l'elenco dei soggetti invitati alla procedura è stato erroneamente riportato nel preambolo della sopra citata determina n. 351 del 11/05/2017, anziché in elenco secretato quale allegato a livello elettronico presso il sistema di gestione degli atti amministrativi;

RICHIAMATO il comma 2 dell'Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs 50/2016 il quale espressamente dispone:

“2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.”

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della Legge n. 241/1990 e smi che espressamente prevede: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai*

sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”

ATTESO che un proprio provvedimento può essere annullato se affetto da vizio idoneo a generarne l'annullabilità;

DATO ATTO CHE la presenza dei nominativi dei soggetti invitati alla procedura di gara informale è in netto contrasto con quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del presente provvedimento di autotutela;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di annullare la propria precedente Determinazione n. 351 del 11/05/2017 ad oggetto: “Procedura di affidamento del servizio di gestione della “Casa Rifugio” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 (previa gara informale). Determinazione a contrattare - CIG ZE91E50893”;
- 3) di procedere all'annullamento in sede di autotutela del procedimento di gara informale in corso, le cui offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 01/06/2017, procedendo quindi anche all'annullamento delle relative lettere di invito ed elaborati allegati;
- 4) di trasmettere nota di annullamento del procedimento di gara informale ai soggetti interessati;
- 5) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti

Servizi Finanziari

Ufficio Politiche Sociali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 26/05/2017

Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)